

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARNONE, ZUCCALA', FORMICA, ALBANESE e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1969

Inquadramento degli impiegati della carriera esecutiva degli istituti di prevenzione e di pena, provenienti dai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente acquisito nel Corpo degli agenti di custodia al momento del transito nell'impiego civile

ONOREVOLI SENATORI. — I sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia transitati nell'impiego civile della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena a norma dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al momento del passaggio, qualunque sia stato il coefficiente acquisito per il grado rivestito nel Corpo degli agenti di custodia, sono stati inquadrati nella qualifica di applicato della carriera esecutiva, ex coefficiente 180.

Con tale disposizione i sottufficiali, che per il grado rivestito avevano acquisito un coefficiente superiore a 180, sono stati sottoposti alla umiliante mortificazione di vedersi declassati e inquadrati allo stipendio iniziale di applicato, ex coefficiente 180, con grave disagio economico.

I sottufficiali in parola, molti di essi avanzati in età, nonostante abbiano pure raggiunto il grado di maresciallo maggiore, per

l'osservanza dei limiti di tempo da trascorrere in ogni qualifica per il passaggio a quella superiore, con l'attuale legislazione al 65° anno di età sono costretti a lasciare l'impiego civile senza avere potuto raggiungere l'ex coefficiente di stipendio che godevano al momento del transito nell'impiego civile.

Il presente disegno di legge si propone di eliminare la palese ingiustizia di cui soffre il personale della carriera esecutiva degli istituti di prevenzione e di pena proveniente dai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, al quale è precluso, per quanto sopra dimostrato, il raggiungimento di qualifiche superiori.

Si propone, pertanto, che gli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, provenienti dai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, transitati nell'impiego civile sin dal 1° gennaio 1960, siano inqua-

drati nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente acquisito nel Corpo degli agenti di custodia, facendo luogo alla seguente equiparazione:

i brigadieri ex coefficiente 180, ad applicato corrispondente all'ex coefficiente 180;

i marescialli ordinari ex coefficiente 202, ad archivista corrispondente all'ex coefficiente 202;

i marescialli capi ex coefficiente 229 a primo archivista corrispondente all'ex coefficiente 229;

i marescialli capi ex coefficiente 229, a 271, ad archivista capo corrispondente all'ex coefficiente 271.

Si propone, inoltre, che i suddetti impiegati, con non meno di 30 anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia, siano

trattenuti in servizio nell'impiego civile fino al compimento del 70° anno di età.

La sopracitata assimilazione ha già trovato pratica attuazione nel personale della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086.

Le nomine per effetto della sopracitata assimilazione dovranno operarsi anche in soprannumero.

Con l'approvazione delle norme enunciate si potrà consentire al personale sopradetto di realizzare un adeguato sviluppo di carriera.

Si confida, quindi, che questa Assemblea, accogliendo le giuste aspirazioni degli interessati, compiendo un atto di giustizia, voglia dare la propria approvazione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, provenienti dai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia, transitati nell'impiego civile sin dal 1° gennaio 1960, dovranno essere inquadrati, in soprannumero, nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente acquisito per il grado da essi rivestito nel Corpo degli agenti di custodia al momento del transito o passaggio nell'impiego civile con le seguenti qualifiche:

l'ex brigadiere, ex coeff. 180: applicato, ex coeff. 180;

l'ex maresciallo ordinario, ex coeff. 202: archivista, ex coeff. 202;

l'ex maresciallo capo, ex coeff. 229: primo archivista, ex coeff. 229;

l'ex maresciallo maggiore, ex coeff. 271: archivista capo, ex coeff. 271.

Art. 2.

Gli impiegati di cui all'articolo 1 della presente legge, che all'atto del passaggio nell'impiego civile avevano non meno di 30 anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia, saranno trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

Art. 3.

Gli impiegati, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, collocati nel frattempo a riposo per il compimento del 65° anno di età, saranno richiamati e trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età e sistemati

nella qualifica cui hanno diritto per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 4.

Tutte le nomine disposte in virtù della presente legge avranno decorrenza giuridica dalla data di transito o passaggio nell'impiego civile, mentre avranno decorrenza economica dal 1° luglio 1969.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.